

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 3 febbraio 2009

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito "ISP" ovvero "Banca cedente")
- Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (di seguito "Carisbo" ovvero "Banca cessionaria")
- Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. (di seguito "Cariromagna" ovvero "Banca cessionaria")

e

- le OO.SS.LL.

premesso che

- al fine di rafforzare il presidio delle relazioni commerciali da parte del marchio/Banca del Gruppo di riferimento nell'ambito del territorio assegnato, sono state avviate le attività inerenti alla progressiva realizzazione della struttura organizzativa della Banca dei Territori e, in tale contesto, si è proceduto all'assegnazione delle filiali di ISP ubicate nel territorio dell'Area Emilia e dell'Area Romagna sotto il coordinamento commerciale rispettivamente di Carisbo e di Cariromagna;
- i competenti organi societari di ISP, di Carisbo e di Cariromagna hanno pertanto approvato i conferimenti, con efficacia giuridica a partire dal 23 febbraio 2009, delle Filiali di ISP già presenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia a Carisbo e di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna a Cariromagna, nonché delle strutture di Area/Mercato a servizio delle medesime;
- tenuto conto dell'articolazione del Gruppo, anche allo scopo di favorire la migliore attuazione di quanto precede, si è altresì dato corso al processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi esistenti a livello di Gruppo che ha trovato realizzazione negli accordi sindacali sottoscritti sia presso ISP che Carisbo e Cariromagna, con la definizione di un'omogenea disciplina del rapporto di lavoro, che può anche agevolare la mobilità interaziendale finalizzata a valorizzare le professionalità, salvaguardare le medesime opportunità di sviluppo delle risorse e garantire una maggiore flessibilità gestionale;
- la Banca cedente e le Banche cessionarie con lettera del 22 dicembre 2008 – che qui si da per integralmente trascritta – hanno provveduto a fornire alle competenti OO.SS.LL. la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito con decorrenza 23 febbraio 2009 da ISP a Carisbo e Cariromagna;

FIRZ/CSI

si conviene quanto segue:

SINFUB

SILCRA
MELI REM

FISAC CGIL

De BIA
Borghelli
MANNI

DIRECREDITO

Chiglini
C...

DEL

Bellini
Esposito

TAA

...

...

...

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica del conferimento (23 febbraio 2009) - ai sensi dell'art. 2112 C.C - il rapporto di lavoro del Personale proveniente da ISP prosegue senza soluzione di continuità con le Banche cessionarie, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo.
3. L'inserimento del Personale conferito nell'organizzazione aziendale delle Banche cessionarie avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

Per quanto attiene a figure professionali e relativi percorsi ed inquadramenti, nonché indennità continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto a livello di Gruppo in data 29 gennaio 2009.

4. In materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme, il personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.
Le Parti si attiveranno per apportare le opportune modifiche statutarie e/o di regolamento dei regimi predetti al fine di prevedere la continuità di iscrizione da parte del Personale interessato.
5. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale a tempo indeterminato, nonché il personale con contratto di apprendistato ceduto in quanto già iscritto alla data di conferimento dei rami d'Azienda a forme di assistenza sanitaria integrativa presso la Società cedente continuerà ad essere beneficiario delle correlate prestazioni e destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti.

Il personale non iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria integrativa alla data dei conferimenti di rami d'azienda, a decorrere dal 23 febbraio 2009:

- se ceduto a Carisbo, verrà iscritto alla Cassa di Assistenza Sanitaria Sanpaolo Imi, secondo la normativa statutaria in atto, con facoltà di recedere entro e non oltre il termine massimo del 30 aprile 2009;
- se ceduto a Cariromagna, potrà essere destinatario delle prestazioni di polizza assicurativa sanitaria in essere presso la stessa, secondo la vigente normativa.

6. Per quanto concerne il premio di fedeltà, la Banca cessionaria riconoscerà al personale conferito già destinatario dell'accordo 23 febbraio 2005 se proveniente da Banca Intesa ovvero dell'accordo 30 gennaio 2008 se proveniente da Sanpaolo Imi i trattamenti ivi previsti anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.
Il premio sarà erogato dalle Banche cessionarie alla maturazione delle anzianità previste dai suddetti accordi; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.

7. Considerato che, sulla base di quanto stabilito a livello di Gruppo con accordo quadro del giorno 8 luglio 2008, sia ISP - con accordo 22 luglio 2008- sia Carisbo - con accordo 24 luglio 2008 - sia Cariromagna - con accordo 1° agosto 2008 - hanno definito le relative procedure di cui agli artt. 4 e 24, L. n. 223 del 1991 con applicazione dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 (avviate rispettivamente con lettere alle OOSS del 14 luglio 2008, del 17 luglio 2008 e del

UICCA FISAC CGIL FISA/CSC SIOFUB SILCNA
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

18 luglio 2008), determinando aziendali specifici quantitativi di riduzione del personale, visto che tra il personale conferito risultano presenti lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ed all'art. 8 del citato accordo ISP del 22 luglio 2008, - ferme restando le previsioni di cui all'accordo 29 ottobre 2008 - per effetto del conferimento di cui al presente accordo Carisbo aumenterà di n. 19 unità e Cariromagna aumenterà di n. 6 unità il numero delle cessazioni dal servizio dei lavoratori di cui agli artt. 4 e 8 dell'accordo 24 luglio 2008 per Carisbo e 1° agosto 2008 per Cariromagna - già precedentemente definito nei termini complessivi all'art. 2 dei medesimi accordi - mentre ISP diminuirà, correlativamente, di n. 25 unità il numero della complessiva riduzione di personale stabilito dall'art. 2 del menzionato accordo 22 luglio 2008.

8. Ferma restando la facoltà di aderire al nuovo pacchetto di condizioni agevolate - che risulta identica presso la Banca cedente e quelle cessionarie - le Banche cessionarie continueranno ad assicurare al personale conferito il mantenimento delle condizioni attualmente applicate presso ISP.
9. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, le Banche cessionarie subentrano in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso ISP fino al 22 febbraio 2009.
10. Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle Banche cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.
11. Le Parti si danno inoltre atto che, al fine di garantire pari opportunità di crescita professionale all'interno della Banca dei Territori, per eventuali successivi passaggi di personale da ISP alle Banche cessionarie sarà adottato lo strumento della cessione individuale di contratto con applicazione delle previsioni di cui al presente verbale. Analogamente si procederà per i passaggi dalle Banche cessionarie a ISP, anche avendo a riferimento le previsioni contenute nell'accordo complessivo di armonizzazione del 3 marzo 2008 per Carisbo e del 7 aprile 2008 per Cariromagna.
12. Le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento dei rami d'Azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.

[Handwritten signatures and stamps]

PISAC CGIL
[Signature]

DIRCREDITO
[Signature]

FABBI
[Signature]

UGL
[Signature]

SILCRA
[Signature]

FIZAT/ASC
[Signature]

SIDFUS
[Signature]

UHA
[Signature]
